



AVVISO DI CHIARIMENTO E RISPOSTA QUESITI

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE E SERVIZIO INFORMAGIOVANI – PERIODO 01.04.2012/31.12.2012

Importo a base di gara €. 46.000,00 al netto dell'Iva - CIG: 3752730

1) Con riferimento al bando di gara pubblicato sul sito internet www.comune.arese.mi.it in data 27 dicembre 2011 si fornisce il seguente chiarimento.

In relazione ai requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all'art. 6, comma 1, lett a) del Capitolato speciale d'appalto, dove è disposto che "il concorrente dovrà dimostrare la capacità economica e finanziaria attraverso idonee dichiarazioni bancarie (rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – ex art. 41, comma 4, del D.Lgs 163/06)" è possibile presentare una sola referenza bancaria e provare la capacità economica e finanziaria mediante altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, quale a titolo esemplificativo gli ultimi tre bilanci depositati?

L'art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.lgs. n. 152/2008, annovera tra i mezzi probatori che la stazione appaltante può richiedere ai concorrenti ai fini della dimostrazione della loro capacità economica e finanziaria la "dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". Il comma 3, della disposizione prevede a tal riguardo l'ipotesi dell'impossibilità per il concorrente di presentare le referenze richieste per giustificati motivi, in tal caso, il legislatore consente di "provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".

La disposizione dell'**art. 6, comma 1, lett a) del Capitolato speciale d'appalto** con cui si prevede di comprovare la capacità economica del concorrente tramite presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati, risulta, pertanto, conforme a quanto disposto dall'art. 41 del D.lgs. 163/2006. La stazione appaltante, nell'ambito della propria discrezionalità, può anche fissare requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla legge.

In proposito, vale, però, osservare che la giurisprudenza ritiene che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale "*requisito rigido, dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare d'appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate*" (cfr. TAR Lazio 27.3.2007 n. 2661, nello stesso senso parere AVCP n. 34 del 24.02.2011).



In ogni caso ai sensi dell'art. 41. comma 3, del D.lgs. 163/2006 nel caso in cui il concorrente non sia in grado di provare il possesso del predetto requisito deve dichiarare le ragioni di fatto di questa sua impossibilità.

Pertanto, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, si precisa che l'impresa partecipante ha la possibilità di presentare una sola referenza bancaria, o comunque di esonerarsi in parte dalla dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel bando, ma solo a condizione che espliciti per iscritto e sin dal momento della presentazione della documentazione il giustificato motivo, di cui al comma 3 dell'art. 41, che le impedisce di presentare le referenze richieste e che, contestualmente, produca la documentazione alternativa atta a comprovare il possesso del requisito richiesto in sede di gara, poiché uno solo è il termine, essenziale a pena di esclusione, per la produzione della documentazione richiesta per l'ammissione ed illegittima è ogni integrazione postuma ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.

2) Risposta a richieste di specificazioni relative ai seguenti punti di approfondimento:

Inquadramento del personale attualmente operativo presso i due servizi comunali:

- N. 1 responsabile servizi (20 ore sett) – Impiegato F2
- N. 2 educatori professionali – contratto a progetto (12 ore sett/ cad)
- N. 1 psicologo – libero professionista.

Attuale gestore: Coop. Soc. IDEA di Arese.

Gli operatori in servizio presso il CAG sono i medesimi dell'InformaGiovani.

Gli operatori assunti sono soci lavoratori.

Offerta economica: in merito alla richiesta di informazioni inerente l'incarico precedentemente affidato per il Servizio di cui all'oggetto, si comunica a tutti gli interessati che presso il sito dell'Amministrazione Comunale di Arese può essere reperita la Determinazione di aggiudicazione n. 26/2009/6° del 16/2/2009.

Arese, 20 gennaio 2012